COSTITUZIONE

DELLA

REPUBBLICA CISALPINA

del 1797.

COLLAZIONATA E CORRETTA

DA ANGELO LANZELLOTTI.

NAPOLI,

1821.

Digitized by Google

Libertà *Eguaglianza*

IN NOME

DELLA

REPUBBLICA CISALPINA.

Estratto de' registri del Direttorio esecutivo della repubblica Cisalpina.

Il Direttorio esecutivo, composto dai cittadini Serbelloni — Alessandri-Moscati — Paradisi, recentemente istallato dal generale in capo BONAPARTE a nome della repubblica Francese, unitosi per la prima volta nella sala delle sessioni del palazzo nazionale; ha decretato di mettere negli atti il proclama del medesimo generale in capo in data 11 corrente messidoro, per i corrispondenti effetti ed analoga esecuzione del seguente tenore:

---

*

PROCLAMAZIONE

BONAPARTE

Generale in capo dell' armata d' Italia.

La repubblica Cisalpina stava da parecchi anni sotto il dominio della casa d' Austria.

La repubblica Francese è succeduta a questa pel diritto di conquista. Essa vi rinuncia da questo giorno, e la repubblica Cisalpina è libera ed indipendente. Riconosciuta dalla Francia e dall' Imperatore, Ella lo sarà ben tosto ancora da tutta l' Europa.

Il Direttorio esecutivo della repubblica Francese, non pago d' aver impiegata la sua influenza, e le vittorie delle armate repubblicane per assicurare l' esistenza politica della repubblica Cisalpina, spinge più lungi le sue sollecitudini; ed essendo convinto, che se la libertà è il primo dei beni, una rivoluzione si trascina dietro il più terribile di tutt' i flagelli,

dà al popolo Cisalpino la propria costituzione, il risultato delle cognizioni della nazione più illuminata.

Dal regime militare il popolo Cisalpino deve adunque passare ad un regime costituzionale.

Perchè questo passaggio possa farsi senza scosse, senza anarchia, il Direttorio esecutivo ha giudicato dovere questa sola volta far nominare i membri del Governo, e del Corpo legislativo: di maniera che il popolo non nominerà che dopo un anno alle piazze vacanti conformemente alla costituzione.

Ben da molti anni non esistevano più repubbliche in Italia. Il sacro fuoco di libertà vi era soffocato, e la più bella parte dell' Europa viveva soggetta al giogo degli stranieri.

Spetta alla repubblica Cisalpina di mani estare al mondo colla sua saviezza ed energia, e colla buona organizzazione delle sue armate, che l' Italia moderna non ha degenerato, e che essa è degna ancora della libertà.

Segnato — BONAPARTE.

DICHIARAZIONE DE' DIRITTI E DE' DOVERI DELL' UOMO E DEL CITTADINO.

Il Popolo Cisalpino proclama in presenza di Dio la seguente dichiarazione de' diritti e de' doveri dell' uomo, e del cittadino.

Diritti.

Art. I. I diritti dell' uomo in società sono la libertà, la eguaglianza, la sicurezza, e la proprietà.

II. La libertà consiste in poter fare ciò che non nuoce ai diritti altrui.

III. La eguaglianza consiste nell' essere la legge la stessa per tutti sì nel proteggere, che nel punire. La eguaglianza non ammette alcuna distinzione di nascita, nè alcun potere ereditario.

IV. La sicurezza risulta dal concorso di tutti per assicurare i diritti di ciascheduno.

V. La proprietà è il diritto di godere e di disporre de' suoi beni, delle sue

entrate, del frutto del suo lavoro e della sua industria.

VI. La legge è la volontà generale espressa dalla maggioranza de' cittadini o de' loro rappresentanti.

VII. Ciò che non è proibito dalla legge, non può essere impedito. Nessuno può essere costretto a far ciò che la legge non ordina.

VIII. Nessuno può essere chiamato in giudizio, accusato, arrestato, nè detenuto, se non ne' casi determinati dalla legge, e secondo le formole da essa prescritte.

IX. Quelli, che procurano, spediscono, sottoscrivono, eseguiscono, o fanno eseguire atti arbitrarj, sono colpevoli, e devono essere puniti.

X. Ogni rigore non necessario per assicurarsi della persona di uno imputato di delitto, deve essere severamente represso dalla legge.

XI. Nessuno può essere giudicato, se non dopo essere stato ascoltato o legalmente citato.

XII. La legge non deve prescrivere che pene strettamente necessarie, e proporzionate al delitto.

XIII. Ogni trattamento, che aggrava la pena determinata dalla legge, è un delitto.

XIV. Nessuna legge nè criminale, nè civile può avere effetto retroattivo.

XV. Ognuno può obbligare il suo tempo e i suoi servizj, ma non può vendersi, nè essere venduto: la sua persona non è una proprietà alienabile.

XVI. Tutte le contribuzioni sono stabilite per l' utile generale, e devono essere ripartite tra i contribuenti in ragione delle loro facoltà.

XVII. La sovranità risiede essenzialmente nella universalità de' cittadini.

XVIII. Nessun individuo, e nessuna unione parziale di cittadini può attribuirsi la sovranità.

XIX. Nessuno può, senza una delegazione formale, esercitare alcuna autorità, nè eseguire alcuna funzione pubblica.

XX. Ciascun cittadino ha un diritto eguale di concorrere, immediatamente o mediatamente, alla formazione della legge, alla nomina de' rappresentanti del popolo e de' funzionarj pubblici.

XXI. Le funzioni pubbliche non pos-

sono divenire proprietà di quelli che l' esercitano.

XXII. La garanzia sociale non può esistere, se la divisione de' poteri non è stabilita, se non sono fissati i loro limiti, e se non è assicurata la responsabilità de' funzionarj pubblici.

Doveri.

I. Il mantenimento della società domonda, che quelli che la compongono, conoscano ed adiempiano i loro doveri.

II. Tutt' i doveri dell' uomo e del cittadino derivano da questi due principj scolpiti dalla natura in tutt' i cuori.

» Non fate agli altri ciò, che non » vorreste fatto a voi ».

» Fate costantemente agli altri il » bene, che vorreste riceverne ».

III. Gli obblighi di ciascheduno verso la società consistono nel difenderla e servirla; nel vivere sottomesso alle leggi, e rispettar quelli che ne sono gli organi.

IV. Nessuno è buon cittadino, se non

è bun figlio, buon padre, buon fratello, buon amico, e buono sposo.

V. Nessuno è uomo dabbene, se non è lealmente e religiosamente osservatore delle leggi.

VI. Chi trasgredisce apertamente le leggi, si dichiara in istato di guerra contra la società.

VII. Colui che senza violare apertamente le leggi, le elude coll'astuzia e co'raggiri, offende gl'interessi di tutti, si rende indegno della loro benevolenza e della loro stima.

VIII. Sul mantenimento delle proprietà riposa l'ordine sociale. Da esso viene assicurata la coltura delle terre, ogni produzione, ogni mezzo di lavoro.

IX. Ciascun cittadino deve i suoi servigj alla patria, al mantenimento della libertà, della eguaglianza, e della proprietà, ogni qual volta la legge lo chiama a difenderle.

COSTITUZIONE

1. La repubblica Cisalpina è una ed indivisibile.

2. L' universalità de' cittadini della repubblica Cisalpina è il Sovrano.

3. La repubblica Cisalpina conserva, e tramanda a' posteri il sentimento di eterna riconoscenza verso la repubblica Francese, cui è debitrice della ricuperata libertà.

TITOLO I.

Divisione del territorio.

4. La repubblica Cisalpina resta per ora divisa in undici dipartimenti. Essi sono i seguenti:

1.° Dell' *Adda*. Capoluogo: Lodi alternativamente con Crema ogni due anni.

2.° Delle *Alpi Apuane*. Capoluogo: Massa.

3.° Del *Crostolo*. Capoluogo: Reggio.

4.° Del *Larito*. Capoluogo: Como.

5.° Della *Montagna*. Capoluogo: Lecco.

6.° Dell'*Olona*. Capoluogo: Milano.

7.° Del *Panaro*. Capoluogo: Modena.

8.° Del *Pò*. Capoluogo: Cremona.

9.° Del *Serio*. Capoluogo: Bergamo.

10.° Del *Ticino*. Capoluogo: Pavia.

11.° Del *Verbano*. Capoluogo: Varese.

5. I confini de' dipartimenti possono essere cambiati, o rettificati dal corpo legislativo.

6. Ciascun dipartimento è distribuito in distretti; ciascun distretto in comunità. Le comunità conservano la loro attuale circonscrizione Il corpo legislativo potrà però cambiarla.

TITOLO II.

Stato politico de' cittadini.

7. Ogni uomo nato e dimorante nel territorio della repubblica, il quale abbia compita l'età di anni 20, e siasi fatto descrivere nel registro civico del suo comune, purchè non sia mendi-

cante o vagabondo, è cittadino attivo della repubblica Cisalpina.

8. Il figlio di cittadino, nato fuori del territorio della repubblica da parenti legittimamente assenti, si considera come nato nel territorio.

9. Acquista la cittadinanza ogni forestiero, che maggiore di anni 20 ha dimorato consecutivamente per anni 7 compiti nel territorio della repubblica, con espressa dichiarazione, tuttochè non obbligatoria, anticipatamente fatta di rimanervi, e possiede in esso fondi corrispondenti alla rendita del valore locale di 200 giornate di lavoro; chi vi ha esercitato per sette anni non come semplice giornaliero un'arte utile; chi ha sette anni di servigio militare nelle truppe della repubblica, e dopo questo periodo di tempo, qualora abbia sposata una cisalpina, ha nel detto territorio esercitata almeno per un anno un'arte utile.

10. I figli de' forestieri, nati nel territorio della repubblica, si considerano come forestieri, finchè non abbiano adempito alle condizioni suddette.

11. Il forastiere maggiore di anni 20, che dimora da cinque anni compiti nel territorio della repubblica, e vi possiede uno stabilimento d' industria o di commercio, il quale occupi annualmente 4 persone almeno, diviene cittadino attivo.

Quando lo stabilimento occupi sei persone, basterà il domicilio di soli 3 anni; se ne occupa otto o più, basterà quello di due.

12. Parimente diviene cittadino attivo, indipendentemente da' requisiti di precedente domicilio, o possidenza, o esercizio di manifattura e di commercio, chiunque dal corpo legislativo è dichiarato benemerito della repubblica.

13. I soli cittadini cisalpini descritti nel registro civico a norma della legge, possono dar voto nelle assemblee primarie, ed essere chiamati alle funzioni stabilite dalla costituzione, e perciò sono denominati attivi.

I cittadini stati assenti con autorizzazione non potranno dar voto, se non avendo abitato, un mese immediatamente prima dell' assemblea, nel territorio della repubblica.

14. L' esercizio del diritto di cittadino si perde 1.° per la naturalizzazione in paese estero; 2.° per l' aggregazione a qualsisia corporazione estera, che supponesse delle distinzioni di nascita, o esigesse voti di religione; 3.° per l' accettazione di funzioni o di pensioni offerte da un governo estero; 4.° per la condanna a pene afflittive o infamanti, sino alla riabilitazione.

15. L' esercizio del diritto di cittadino resta sospeso: 1.° dall' interdetto giudiziario per cagion di furore, di dimenza, o d' imbecillità; 2.° per lo stato di debitore fallito, o d' erede immediato, che ritiene a titolo gratuito, o tutta o in parte la successione d' un fallito; 3.° per lo stato di domestico stipendiato, addetto al servizio della persona o della casa; 4.° per lo stato d' accusa; 5.° per una condanna in contumacia a pena inflittiva o infamante, fintantochè non sia annullata.

16. L' esercizio dei diritti di cittadino non si perde, nè resta sospeso, se non ne' casi espressi negli articoli precedenti.

17. Ogni cittadino, che ha soggiornato sette anni fuori del territorio della repubblica senza missione o autorizzazione datagli a nome della nazione, vien considerato forestiere, e non può riacquistare le prerogative di cittadino cisalpino, se non dopo aver soddisfatto alle condizioni prescritte dagli articoli 10, 11, 12.

18. I giovani non possono essere inscritti sul registro civico, se non provano di saper leggere e scrivere, esercitare una professione meccanica, e se non sanno fare l'esercizio militare, e non posseggono un fucile d'ordinanza e la sua giberna. Le operazioni manuali dell'agricoltura sono comprese nelle professioni meccaniche. Questo articolo non avrà eseguimento, se non dopo il duodicesimo anno della repubblica per riguardo al leggere e scrivere, e rispetto al fucile, all'anno terzo.

TITOLO III.

Assemblee primarie.

19. Le assemblee primarie sono composte dai cittadini domiciliati nello stesso distretto. Il domicilio richiesto per poter dar voto nelle dette assemblee, si acquista colla sola residenza per un anno; e non si perde, che con un anno di assenza.

Nessuno può cedere le proprie veci nelle assemblee primarie, nè dar voto sullo stesso oggetto in più d' un' assemblea.

20. Vi sarà almeno un' assemblea primaria per distretto. Essendovene di più, ciascuna di esse sarà composta di 450 cittadini almeno, o 900 al più. Questi membri s' intendono cittadini, presenti o assenti, che hanno diritto di dar voto.

21. Le assemblee primarie si costituiscono provvisionalmente sotto la presidenza del più vecchio d' età: i due più giovani faranno provvisionalmente le funzioni di segretarj.

Le assemblee primarie sono definitivamente costituite colla nomina a scrutinio di un presidente, di un segretario, e di tre scrutatori.

22. Insorgendo difficoltà sulle qualità richieste per poter dar voto, l' assemblea risolve provvisionalmente, salvo il ricorso al tribunale civile del dipartimento.

23. In ogni altro caso, il solo corpo legislativo giudica sulla validità delle operazioni delle assemblee primarie.

24. Nessuno può comparire armato nelle assemblee primarie.

25. Appartiene alle assemblee il regolamento della loro polizia.

26. Le assemblee primarie si uniscono 1.° per accettare o rigettare i cambiamenti all' atto costituzionale proposti dalle assemblee di revisione; 2.° per far le elezioni, che loro appartengono giusta la costituzione.

27. Esse si uniscono di pieno diritto il primo giorno del mese di germinale di ciascun anno (21 marzo v. s.) per procedere secondo il bisogno all' elezioni

1.° dei membri dell' assemblea elettorale;

2.° de' giudici di pace, e de' loro assessori;

3.° degli uffiziali municipali ne' comuni di più di 3000 abitanti.

28. Subito dopo tali elezioni, si tengono ne' comuni al disotto di 3000 abitanti le assemblee comunali, che eleggono gli agenti di ciascun comune e loro aggiunti.

29. Ciò che si fa in un' assemblea primaria o comunale oltre all' oggetto della sua convocazione, e contro le formole determinate dalla costituzione, è nullo.

30. Le assemblee, tanto comunali che primarie, non fanno alcun' altra elezione, fuorchè quelle state loro attribuite dall' atto costituzionale.

31. Tutte le elezioni si fanno a scrutinio segreto.

32. Qualunque cittadino legalment convinto di aver venduto o comprato un voto, è escluso dalle assemblee primarie e comunali, e da ogni funzione pubblica per venti anni; e in caso di recidiva, sarà escluso per sempre.

TITOLO IV.

Assemblee elettorali.

33. Ciascuna assemblea primaria nomina un elettore in ragione de' 200. cittadini, presenti o assenti, i quali abbiano diritto di dar voto nella detta assemblea. Sino al numero di 300 cittadini inclusivamente, non si nomina che un elettore; se ne nominano due dai 301, sino ai 500,; tre da 501, sino ai 700.; quattro dai 701, sino ai 900.

34. I membri delle assemblee elettorali sono nominati ogni anno; e non possono essere rieletti, se non dopo l' intervallo di due anni.

35. Nessuno potrà essere nominato elettore, se non ha 25 anni compiti, e se oltre alle qualità necessarie per esercitare i diritti di cittadino cisalpino, non unisce una delle seguenti condizioni, cioè: ne' comuni di più di seimila abitanti, quella di essere proprietario o usufruttuario di un fondo valutato di una rendita eguale al valore locale di 150 giornate di la-

voro; oppure di essere locatario di una abitazione o di un fondo rurale valutati di una rendita eguale al valore di 150 giornate di lavoro.

Nei comuni al disotto de' 6 mila abitanti, quella di essere proprietario o usufruttuario di un fondo valutato di una rendita eguale al valore locale di 100 giornate di lavoro; oppure di essere locatario di una abitazione o di un fondo rurale valutati di una rendita eguale al valore di 100 giornate di lavoro.

In ogni caso, dovrà possedere un fucile d' ordinanza, la divisa nazionale, o almeno i paramani ed il colletto d' uniforme. Ciò non avrà effetto che dopo il terzo anno della repubblica.

Riguardo a quelli che saranno nel tempo stesso proprietarj o usufruttuarj da una parte, e locatarj, affittuarj, o massari dall' altra, le loro facoltà a questi diversi titoli, saranno cumulate sino alla tassa necessaria per istabilire la loro eligibilità.

36. L' assemblea elettorale di ciascun dipartimento si unisce ai 20 germinale (9 aprile) ciascun anno, e

termina in una sola sessione di 7 giorni al più, e senza proroga, tutte l'elezioni da farsi: dopo di che essa è disciolta di pieno diritto.

37. Le assemblee elettorali non possono trattare di alcun oggetto estraneo alle elezioni, delle quali sono esse incaricate: non possono spedire nè ricevere alcuna memoria, petizione, o deputazione.

38. Le assemblee elettorali non possono corrispondere fra di loro.

39. Sciolta un' assemblea elettorale, nessun cittadino stato membro della medesima può prendere il titolo di elettore, nè unirsi in tale qualità a quelli che sono stati con lui membri di quella stessa assemblea. La contravvenzione a questo articolo è un attentato alla sicurezza generale.

40. Gli articoli 19, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 32 del titolo precedente, sulle assemblee primarie, sono comuni alle assemblee elettorali.

41. Le assemblee elettorali eleggono secondo il bisogno, 1.° i membri del corpo legislatitivo, cioè i membri de

consiglio de' seniori, quindi i membri del gran consiglio; 2.° i membri del tribunale di cassazione, e loro supplementarj; 3.° gli alti giurati; 4.° gli amministratori de' dipartimenti; 5.° il presidente, l' accusator pubblico, ed il cancelliere del tribunale criminale; 6.° i giudici de' tribunali civili, ed i loro supplementarj.

42. Allorchè un cittadino è eletto dalle assemblee elettorali per rimpiazzare un funzionario morto, demissionato, o destituto, si considera eletto per quel solo tompo che rimaneva al funzionario rimpiazzato.

43. Il commissario del direttorio esecutivo presso l' amministrazione di ciascun dipartimento è tenuto, sotto pena di destituzione, d' informare il direttorio del tempo, in cui si aprono e si chiudono le assemblee elettorali. Il detto commissario non può arrestarne o sospenderne le operazioni, nè entrare nel luogo delle sessioni; ma ha il dirito di farsi comunicare il processo verbale di ciascuna sessione nel termine di 24 ore successive, ed è tenuto di denunziare al

direttorio le infrazioni che si fossero fatte all' atto costituzionale. In tutti i casi, il solo corpo legislativo giudica sulla validità delle operazioni delle assemblee elettorali.

TITOLO V.

POTERE LEGISLATIVO.

Disposizioni generali.

44. Il corpo legislativo è composto attualmente di un consiglio de' seniori al numero di 40, ed al più fino a 60, e di un gran consiglio al numero di 80, ed al più sino a 120.

45. Il corpo legislativo non può in verun caso delegare a uno o a più de' suoi membri, nè a chicchessia alcuna delle funzioni a lui attribuite dalla presente costituzione.

46. Non può egli stesso, nè per mezzo di delegati, esercitare il potere esecutivo, nè il potere giudiziario.

47. Sono incompatibili la qualità di membro del corpo legislativo, e l' esercizio di un' altra funzione pub-

blica, eccettuata quella d'archivista della repubblica; come pure è incompatibile la qualità di ministro di culto obbligato a residenza.

48. La legge determina il modo di rimpiazzare definitivamente, o interinalmente que' funzionarj pubblici, che vengono eletti membri del corpo legislativo.

49. Ciascun dipartimento concorre in ragione della sua popolazione alla nomina de' membri del consiglio de' seniori, e del gran consiglio.

50. Ogni dieci anni il corpo legislativo, giusta le liste della popolazione, che gli saranno spedite, determina il numero de' membri d' ambedue i consigli, che ciascun dipartimento dovrà somministrare.

51. Nessun cangiamento potrà farsi in tale ripartizione durante questo intervallo.

52. I membri del corpo legilativo non sono rappresentanti del dipartimento che gli ha nominati, ma della nazione intiera, e non si può loro dare alcun mandato.

53. Ambedue i consigli si rinnovano tutti gli anni per terzo.

54. I membri che sortono dopo tre anni, possono essere immediatamente rieletti per li tre anni seguenti; dopo di che vi vorrà l' intervallo di due anni per poter essere eletti di nuovo.

55. Nessuno in verun caso può essere membro del corpo legislativo per più di sei anni consecutivi.

56. Se per circostanze straordinarie, uno de' due consigli si trovi ridotto a meno di sette ottavi de' suoi membri, se ne dà avviso al direttorio esecutivo, il quale è tenuto di convocare immediatamente le assemblee primarie de'dipartimenti, che hanno membri del corpo legislativo da rimpiazzare. Esse nominano immediatamente gli elettori, che procedono ai necessarj rimpiazzamenti.

57. I membri nuovamente eletti per l' uno e l' altro consiglio, si uniscono al di 1 pratile (20 maggio v. s.) nel comune destinato per le loro sessioni.

58. I due consigli risiedono sempre nello stesso comune.

59. Il corpo legislativo è permanente: può per altro sospendere le sue sessioni a' termini da lui fissati.

60. In nessun caso i due consigli possono unirsi in una medesima sala.

61. Le funzioni di presidente, e di segratarj non possono durare più di un mese, sì nel gran consiglio, come in quello de' seniori.

62. I due consigli hanno rispettivamemte il diritto di polizia nel luogo delle loro sessioni, e nel recinto esteriore che avranno determinato.

63. Hanno respettivamente il diritto di polizia sugl' individui del loro corpo, ma non possono condannare a pena maggiore della censura, dell' arresto per otto giorni, e della prigionia per tre giorni.

64. Le sessioni d' ambedue i consigli sono pubbliche; ma il numero degli astanti non potrà eccedere quello di 100 per ogni consiglio. I processi verbali delle sessioni saranno stampati.

65. Tutte le risoluzioni si fanno per alzata e seduta: in caso di dubbio, si fa l' appello nominale, ma allora i voti sono segreti.

66. Ciascun consiglio, sulla dimanda di più di un quarto de' suoi membri, può formarsi in comitato generale e segreto, ma soltanto per discutere, non per deliberare.

67. Nessuno de' due consigli può creare nel suo seno alcun comitato permanente; ma ciascuno di essi, quando la materia gli sembra suscettibile d'un esame preparatorio, ha la facoltà di nominare tra i suoi membri una commissione speciale, che si ristringe semplicemente all'oggetto per cui sarà stata nominata. Questa commissione si scioglie tosto che il consiglio ha decretato su tale oggetto.

68. I membri del corpo legislativo ricevono un' annua indennizzazione di lire seimila di Milano.

69. Vi sarà presso il corpo legislativo una guardia di 300 granatieri.

70. Il corpo legislativo determina il modo di tale servizio, e la sua durata.

71. Il corpo legislativo non assiste ad alcuna cerimonia pubblica, nè vi spedisce alcuna deputazione. Nessuno de' suoi membri potrà conversare co'

ministri o agenti esteri, nè intervenire alle loro feste, od accettare i loro inviti.

Gran consiglio.

72. Per essere eletto membro del gran consiglio conviene aver compito gli anni 30, ed essere stato domiciliato sul territorio della repubblica per 10 anni immediatamente precedenti l' elezione. La condizione dell' età di 30 anni non sarà necessaria prima dell' anno settimo della repubblica. Sino a quell' epoca basterà l' età di 25 anni compiti.

73. Il gran Consiglio non può deliberare, se la sessione non è composta almeno di 50 membri; ma la discussione, potrà aprirsi col solo numero di 30. Se due ore dopo aperta la discussione, il numero di 50 non è completo, il presidente manderà a chiamare alle loro case gli altri membri assenti; passate due altre ore, potranno anche i soli 30 deliberare.

74. La proposizione delle leggi appartiene esclusivamente al gran consiglio.

75. Nessuna proposizione può essere posta in deliberazione, nè risoluta nel gran consiglio, se non colla osservanza delle seguenti formole. Si fanno tre letture della proposizione; l'intervallo tra due delle dette letture non può esser minore di dieci giorni. Dopo ciascuna lettura si apre la discussione; per altro dopo la prima o la seconda il gran consiglio può dichiarare, che vi è luogo a proroga, o che non vi è luogo a deliberare. Ogni proposizione sarà stampata, e distribuita due giorni avanti la seconda lettura; e dopo la terza il consiglio deciderà, se vi è luogo o no a prorogare la decisione.

76. Una proposizione definitivamente rigettata dopo la terza lettura, non potrà essere riprodotta, se non dopo un anno passato.

77. Le proposizioni adottate dal gran consiglio si chiamano *risoluzioni*.

78. Nel preambolo d'ogni risoluzione si enuncierà, 1.° la data delle sessioni, nelle quali si saranno fatte le tre letture della proposizione; 2.° l'atto col quale dopo la terza lettura

sarà stato decretato non esservi luogo a proroga.

79. Sono esenti dalle formole prescritte nell' articolo 75. le proposizioni riconosciute urgenti da una previa dichiarazione del gran consiglio, la qual annunzierà i motivi dell' urgenza da spiegarsi nel preambolo della risoluzione.

Consiglio de' seniori.

80. Il consiglio de' seniori è composto di 40 membri.

81. Nessuno può essere eletto membro del consiglio de' seniori, se non avrà l' età di 40 anni compiti, se non è ammogliato o vedovo, e se non è stato domiciliato nella repubblica per 15 anni immediatamente precedenti alla elezione.

82. La condizione del domicilio voluta nel precedente articolo, e quella prescritta nell' articolo 72, non riguardano punto i cittadini che sono usciti dal territorio della repubblica con missione del governo.

83. Il consiglio de' seniori non può

deliberare, se la sessione non è composta almeno di 20 membri.

84. Appartiene esclusivamente al consiglio de' seniori, approvare o rigettare le risoluzioni del gran consiglio.

85. Tostochè una risoluzione del gran consiglio è pervenuta al consiglio di Seniori, il presidente ne legge il preambolo.

86. Il consiglio de' seniori ricusa di approvare le risoluzioni del gran consiglio, che non sono state fatte secondo le formole prescritte dalla costituzione.

87. Se la proposizione è stata dichiarata urgente dal gran consiglio, il consiglio de' seniori delibera per approvare o rigettare l'atto d'urgenza.

88. Se il consiglio de' seniori rigetta l'atto d'urgenza, non può deliberare sul merito della risoluzione.

89. Se la risoluzione non è preceduta da un atto d'urgenza, se ne fanno le tre letture: l'intervallo fra due delle dette letture non può essere minore di 5 giorni. La discussione si apre dopo ciascuna lettura. Ogni risoluzione sarà stampata, e distribuita almeno due giorni prima della seconda lettura.

90. Le risoluzioni del gran consiglio adottate dal consiglio de' seniori, si chiamano *leggi*.

91. Il preambolo delle leggi annunzia le date delle sessioni del consiglio de' seniori, nelle quali si sono fatte le letture.

92. Il decreto, col quale il consiglio de' seniori riconosce l' urgenza di una legge, sarà motivato, e menzionato nel preambolo della stessa legge

93. La proposizione della legge fatta dal gran consiglio, s' intende di tutti gli articoli d' un medesimo progetto. Il consiglio de' seniori deve riggettarli tutti, o approvarli nella loro totalità.

94. L' approvazione del consiglio de' seniori viene espressa su ciascuna proposizione della legge colla seguente formola, sottoscritta dal presidente e dai segretarj -- *il consiglio de' seniori approva.*

95 Il rifiuto di adottare per motivo di omissione delle formole indicate nell' articolo 75 del presente titolo, viene espresso con la seguente formola, sottoscritta dal presidente e dai segretarj -- *La costituzione annulla.*

96. Il rifiuto di approvare il merito della legge proposta si esprime con questa formola, sottoscritta dal presidente e dai segretarj -- *Il consiglio de' seniori non può adottare.*

97. Nel caso del precedente articolo, il progetto della legge rigettato non può più essere presentato dal gran consiglio, se non dopo un anno passato.

98. Il gran consiglio può per altro presentare in qualsisia epoca un progetto di legge, che contenga degli articoli formanti parte d' un progetto stato rigettato.

99. Il consiglio de' seniori spedirà le leggi nel giorno medesimo, in cui le ha adottate, tanto al gran consiglio, quanto al direttorio esecutivo.

100. Il consiglio de' seniori può cambiare la residenza del corpo legislativo; e in questo caso indica un nuovo luogo e l' epoca in cui i due consigli sono tenuti di recarvisi. Il decreto del consiglio de' seniori su questo oggetto è irrevocabile.

101. Nel giorno stesso del decreto, nè l' uno nè l' altro de' consigli possono deliberare nel comune, dove

hanno risieduto sino allora. I membr che vi continueranno le loro funzioni saranno rei d' attentato contro la sicurezza della repubblica.

102. I membri del direttorio esecutivo, che ritarderanno o ricuseranno di sigillare, promulgare, e spedire i decreti di traslazione del corpo legislativo, saranno rei del medesimo delitto.

103. Se in termine di 10 giorni dopo quello fissato dal consiglio de' seniori, la maggioranza di ciascuno dei due consigli non avrà resa consapevole la repubblica del suo arrivo al nuovo luogo indicato, o la sua unione in qualsisia altro luogo, gli amministratori del dipartimento, o in loro mancanza i tribunali civili convocheranno le assemblee primarie per nominare degli elettori, i quali procederanno tosto alla formazione di un nuovo corpo legislativo colla elezione di 40 deputati pel consiglio de' seniori, e di 80 per l' altro consiglio.

104. Gli amministratori del dipartimento, o i tribunali civili, i quali nel caso dell' articolo precedente tar-

dassero a convocare le assemblee primarie, saranno rei di alto tradimento e di attentato contro la sicurezza della repubblica.

105. Sono dichiarati rei dello stesso delitto tutt' i cittadini che mettessero ostacolo alla convocazione delle assemblee primarie ed elettorali nel caso dell' articolo precedente.

106. I membri del nuovo corpo legislativo si uniranno nel luogo dove il consiglio de' seniori avrà trasferite le sessioni; e se non potranno unirsi in quel luogo, in qualsisia altro sito, dove si trovasse la maggioranza, ivi sarà il Corpo legislativo.

107. Eccettuato il caso dell'articolo 100, nessuna proposizione di legge può avere origine nel consiglio de' seniori.

Della garanzia de' membri del corpo legislativo.

108. I cittadini, che sono, o sono stati membri del corpo legislativo, non possono essere citati, accusati, nè giudicati in nessun tempo su quanto hanno detto o scritto nell' esercizio delle loro funzioni.

109. I membri del corpo legislativo, dal momento della loro elezione sino al trentesimo giorno dopo spirate le loro funzioni, non possono essere messi in giudizio, se non nelle forme prescritte da' seguenti articoli.

110. Possono per azioni criminose essere arrestati nell'atto del delitto; ma se ne dà immediato avviso al corpo legislativo: ed il processo non potrà essere continuato, se non dopo che il gran consiglio avrà proposto che si debba procedere giudizialmente, e che il consiglio de' seniori l' avrà decretato.

111. I membri del corpo legislativo, fuori del caso di essere colti nell' atto del delitto, non possono essere tradotti innanzi agli uffiziali di polizia, nè messi in istato d' arresto prima che il gran consiglio, riunito in comitato generale, abbia proposto di procedere giudizialmente. e che quello de' seniori l'abbia decretato nello stesso modo.

112. nel caso de' due articoli precedenti, un membro del corpo legislativo non può essere tradotto innanzi ad alcun altro tribunale, fuorchè quello dell' alta corte di giustizia.

113. Saranno tradotti innanzi alla detta corte per fatto di tradimento, di dilapidazione, di maneggi per rovesciare la costituzione, e di attentato contro la sicurezza della repubblica.

114. Nessuna denunzia contro un membro del corpo legislativo può dar luogo a procedere, se non è stesa in iscritto, firmata, e diretta al gran consiglio.

115. Se dopo aver deliberato nella maniera prescritta dall' articolo 75, il gran consiglio ammette la denunzia, lo dichiara ne' seguenti termini: *la denunzia contro..... per fatto di... in data del..... sottoscritta da.... è ammessa.*

116. L' incolpato allora è chiamato. Egli ha per comparire la dilazione di tre giorni interi; ed allorchè comparisce, viene ascoltato nel luogo delle sessioni del gran consiglio.

117. Siasi l' imputato presentato o no, il gran consiglio dichiara dopo questa dilazione, se vi ha luogo o no all' esame della sua condotta.

118. Se viene dichiarato dal gran consiglio, che vi è luogo ad esame,

l' imputato è chiamato dal consiglio de' seniori: egli ha per comparire una dilazione di tre giorni interi; e se comparisce, viene ascoltato nell' interno del luogo delle sessioni del consiglio de' seniori.

119. L' inculpato siasi o no presentato, il consiglio de' seniori dopo questa dilazione, e dopo avere deliberato nelle forme prescritte dall'art. 89, pronunzia l' accusa, se vi ha luogo, ed invia l' accusato avanti l' alta corte di giustizia, la quale è obbligata d' istruire il processo senza alcun indugio.

120. Ogni discussione nell' uno e nell' altro consiglio, relativa alla imputazione od all' accusa di un membro del corpo legislativo, si fa in consiglio composto di tre quarti almeno. Ogni deliberazione sopra gli stessi oggetti è fatta coll' appello nominale, ed a scrutinio segreto.

121. L' accusa pronunziata contro un membro del corpo legislativo, porta seco la sospensione: s' egli è assoluto dall' alta corte di giustizia, riassume le sue funzioni.

Relazioni de' due consigli fra loro.

122. Allorchè i due consigli sono definitivamente costituiti, se ne danno avviso vicendevolmente per mezzo di un messaggiero di stato.

123. Ciascun consiglio nomina non più di due messaggieri di stato per suo servizio.

124. Essi portano a ciascun de' consigli, ed al direttorio esecutivo le leggi, e gli atti del corpo legislativo. Essi hanno a questo effetto l' entrata nel luogo delle sessioni del direttorio esecutivo; e marciano preceduti da due uscieri.

125. Uno de' consigli non può sospendere le sue sessioni al di là di cinque giorni senza il consentimento dell' altro.

Promulgazione delle leggi.

126. Il direttorio esecutivo fa munire del sigillo, e pubblicare le leggi e gli altri atti del corpo legislativo dentro due giorni dopo la ricevuta.

127. Esso fa munire del sigillo, e promulgare dentro il giorno le leggi, e gli atti del corpo legislativo che sono preceduti da un decreto d' urgenza.

128. La pubblicazione delle leggi e degli atti del corpo legislativo è ordinata nella forma seguente: *A nome della repubblica Cisalpina* (legge o atto del corpo lagislativo)..... *Il Direttorio ordina, che la legge, o l' atto legislativo quì sopra espresso sia munito del sigillo della repubblica, pubblicato, ed eseguito.*

129. Le leggi, il preambolo delle quali non attesta l' osservazione delle forme prescritte dagli articoli 75 e 89, non possono essere promulgate dal direttorio esecutivo; e la sua responsabilità a questo riguardo dura sei anni. Sono eccettuate le leggi, per le quali l' atto d' urgenza è stato approvato dal consiglio de' seniori.

TITOLO VI.

Potere esecutivo.

130. Il potere esecutivo resta delegato ad un direttorio di cinque membri nominati dal corpo legislativo, che fa allora le funzioni di assemblea elettorale a nome della nazione.

131. La elezione di ogni individuo del direttorio esecutivo si compie col metodo seguente: 1.° Ogni membro del gran consiglio proporrà una schedola di 4 soggetti forniti de' necessarj requisiti per essere direttori; 2.° Si farà lo spoglio di queste schedole, e si riterranno i nomi di quelli, che hanno ottenuta la pluralità assoluta di voti fino al numero di quattro. Nel caso, che non si ottenesse da questo scrutinio il numero suddetto de' soggetti colla pluralità assoluta, se ne farà un secondo per completarlo. 3.° Su questi quattro si farà uno scrutinio segreto per escludere quello di loro, che avrà il minor numero de' voti.

132. Ciò fatto, si manderà per mezzo

di un messaggio dal gran consiglio a quello de' seniori la nota de' tre, ricevuta la quale il consiglio de' seniori tirerà a sorte il nome d'un di loro, che resterà escluso.

I residui due nomi saranno posti a scrutinio segreto, e quegli che avrà la pluralità, s' intenderà eletto per membro del direttorio.

133. Tutte queste operazioni dovranno farsi nel medesimo giorno da ambidue i consigli in sessione permanente, e ripetersi tante volte, quanti eventualmente saranno i direttori da eleggersi.

134. I membri del direttorio esecutivo devono evere l' età di 35 anni almeno.

135. Essi non possono essere presi che fra i cittadini stati membri del corpo legisvativo, o ministri. La disposizione del presente articolo non sarà osservata, se non al cominciare dell' anno nono della repubblica.

136. Cominciando dal primo giorno dell' anno V. della repubblica Cisalpina, i membri del corpo legislativo non potranno essere eletti membri del

direttorio esecutivo, nè ministri, tanto durante le loro funzioni legislative, quanto nel corso del primo anno dopo spirate le stesse funzioni.

137. Il direttorio sarà pure parzialmente rinnovato colla elezione di un nuovo membro ogni anno. La sorte deciderà ne' primi 4 anni sulla uscita di quelli che saranno stati nominati la prima volta.

138. Nessuno de' membri che sortono, può essere rieletto, se non dopo l' intervallo di cinque anni.

139. L' ascendente e il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio ed il nipote, i cugini in primo grado, e gli affini in questi diversi gradi non possono essere contemporaneamente membri del direttorio, nè succedersi l' un l' altro, se non dopo l' intervallo di 5 anni.

140. In caso di vacanza per morte, dimissione, o altrimenti d' uno de' membri del direttorio, il suo successore viene eletto dal corpo legislativo nel termine di 10 giorni col metodo indicato agli art. 131 132 e 133.

Il nuovo membro resta eletto pel

solo tempo d'esercizio, che rimaneva a quello, cui deve rimpiazzare. Per altro, se questo tempo non sorpassa i sei mesi, l' eletto resta in funzione sino alla fine del quinto anno seguente.

141. Ciascun membro del direttorio ne sarà il presidente in giro per lo spazio di soli 3 mesi. Il presidente ha la firma, e la custodia del sigillo. Le leggi e gli atti del corpo legislativo sono indirizzati al direttorio nella persona del suo presidente.

142. Il Direttorio esecutivo non può deliberare se non vi sono presenti almeno tre membri.

143. Il direttorio sceglie fuori del suo seno un segretario, che controfirma le spedizioni, e stende le deliberazioni su d' un registro, nel quale ciascun membro ha il diritto di far inserire il suo parere ragionato. Il direttorio può, quando lo stima necessario, deliberare senza l' assistenza del suo segretario; e in questo caso le deliberazioni sono stese in un registro particolare da uno de' membri del direttorio.

144. Il direttorio provvede secondo la legge alla sicurezza esterna ed interna della repubblica. Può far de' proclami conformi alle leggi, e per la loro esecuzione. Dispone della forza armata, senza però poterla comandare nè collettivamente, nè per mezzo di alcuno de' suoi membri, tanto durante il tempo delle sue funzioni, quanto pel corso de' due anni immediatamente successivi al termine delle dette funzioni.

145. Se il direttorio è informato, che si trami qualche cospirazione contro la sicurezza esterna o interna dello stato, può decretare mandati d'arresto e d'imprigionamento contro quelli che sono sospetti d'esserne autori o complici. Il detenuto dev' essere interrogato dentro 24 ore dal ministro di giustizia, e qualora sia ulteriormente trattenuto, il direttorio deve entro otto giorni rimetterlo a'suoi giudici competenti, e ciò sotto le pene prescritte contro il delitto di detenzione arbitraria.

146. Il direttorio nomina i generali in capo, ma non può sceglierli tra i

parenti o gli affini de' suoi membri ne' gradi espressi all' articolo 139.

147. Il direttorio invigila sulla esecuzione delle leggi, e l' assicura nelle amministrazioni e ne' tribunali per mezzo de' commissarj da lui nominati.

148. Il direttorio nomina fuori del suo seno i ministri, e li rivoca allorchè lo giudica conveniente. Non può eleggerli d' età minore di 30 anni, nè tra i parenti o affini de' suoi membri ne' gradi enunziati all' art. 139.

149. I ministri corrispondono immediatamente colle autorità ad essi subordinate.

150 Il corpo legislativo determina gli attributi de' ministri, che saranno sei, cioè uno di giustizia, uno di guerra, uno di affari esteri, uno di affari interni, uno di polizia, e uno di finanze.

151. I ministri non formano un consiglio.

152. I ministri sono rispettivamente risponsabili dell' ineseguimento sì delle leggi che degli ordini del direttorio.

153. Il direttorio nomina il ricevitore delle imposizioni dirette di ciascun dipartimento.

154. Nomina pure i capi de' dicasteri, delle contribuzioni indirette, e dell'amministrazione de' beni nazionali.

155. Niuno che posseda fondi stabili fuori del territorio della repubblica, può essere membro del direttorio, o ministro.

156. I membri del direttorio non possono conversare in privato co' ministri o agenti esteri.

157. Nessun membro del direttorio può uscire dal territorio della repubblica, se non sei mesi dopo cessate le sue funzioni.

158. Ogni direttore, durante l'intervallo di sei mesi, dovrà giustificare al Corpo legislativo la sua residenza. L'articolo 110, ed i seguenti fino all'articolo 121. inclusivamente, relativi alla garanzia del corpo legislativo, sono comuni ai membri del direttorio.

159. Nel caso, in cui più di due membri del direttorio fossero messi in giudizio, il corpo legislativo provvede nelle forme ordinarie al loro rimpiazzamento provvisionale durante il giudizio.

160. Fuori del caso degli articoli 117

118 nè il direttorio, nè alcuno de' suoi membri può essere chiamato nè dal gran consiglio, nè da quello de' seniori.

161. I conti ed i ris hiaramenti domandati dall' uno o dall' altro consiglio al direttorio, saranno dati in iscritto.

162. Il direttorio è tenuto ogni anno di presentare in iscritto ad ambidue i consigli il conto delle spese, la situazione delle finanze, la lista delle pensioni esistenti, ed il progetto di quelle che crederà conveniente di stabilire. Deve altresì indicare gli abusi che sono a sua cognizione.

163. Il direttorio può in ogni tempo invitare in iscritto il gran consiglio a prendere un oggetto in considerazione, o può proporgli delle misure, ma non de' progetti stesi in forma di leggi.

164. Nessun membro del direttorio può assentarsi per più di 5 giorni, nè allontanarsi più di dodici miglia dal luogo della residenza del direttorio senza autorizzazione del corpo legislativo.

165. I membri del direttorio, durante il tempo della loro carica, non potranno vestire altro abito che quello, che sarà loro destinato.

166. Il direttorio ha la sua guardia abituale, e pagata a spesa della repubblica, composta di 120 uomini a piedi, e 60 a cavallo.

167. Il direttorio sarà accompagnato dalle sue guardie nelle cerimonie e comparse pubbliche. dove avrà sempre il primo luogo. Egli non interverrà che alle feste civiche.

168. Ciascun membro del direttorio si farà accompagnare al di fuori da due guardie.

169. Ciascun posto di forza armata presta al direttorio, e a ciascun dei suoi membri gli onori militari superiori.

170 Il direttorio avrà due messaggeri di stato, ch' egli stesso nomina, e può dimettere. Essi porteranno ai due consigli le lettere e le memorie del direttorio; a tale effetto avranno accesso nel luogo delle sessioni de' consigli legislativi, e marceranno preceduti da un usciere.

171. Il direttorio risiederà nello stesso comune, in cui risiede il Corpo legislativo.

172. I membri del direttorio saranno alloggiati a spese della repubblica, e nello stesso edificio.

173. L'onorario di ciascuno di essi è fissato nella somma di cinquantamila lire milanesi annue.

Ciascuno de'ministri avrà l'onorario di lire di milano venticinquemila annue.

TITOLO VII.

Corpi amministrativi e municipali.

174. Vi sarà in ciascun dipartimento un'amministrazione centrale, e in ciascun distretto almeno un'amministrazione municipale.

175. Ogni membro d'un'amministrazione dipartimentale o municipale dev'essere in età almeno di 25 anni.

176. L'ascendente e il discendente in linea retta, i fratelli, lo zio e il nipote, e gli affini negli stessi gradi, non possono simultaneamente esser membri della stessa amministrazione, nè succedersi se non dopo l'intervallo di due anni. Sarà escluso da ogni amministrazione centrale e municipale chi è ministro di culto con obbligo di residenza, e sarà pure escluso dall'amministrazione municipale chi ha inte-

resse diretto colla comune che deve amministrare.

177. Ciascuna amministrazione di dipartimento è composta di 5 membri, e sarà rinnovata per quinto tutti gli anni.

178. Ciascun comune, la cui popolazione sarà di 3 mila abitanti sino a 100 mila, avrà per se solo un'amministrazione municipale.

179. Vi sarà in ciascun comune, la cui popolazione è inferiore a 3 mila abitanti, un agente municipale, e un aggiunto.

180. La unione degli agenti municipali di ciascun comune forma la municipalità del distretto.

181. Vi è inoltre un presidente dell'amministrazione municipale, scelto in tutto il distretto.

182. Nei comuni, la popolazione de' quali è di tremila fino a seimila abitanti, vi saranno 5 uffiziali municipali; dai sei mila sino a nove mila, ve ne saranno sette; e al di là ve ne saranno nove.

183. Nei comuni, la cui popolazione sorpassa i 100 mila abitanti, vi sa-

ranno almeno tre amministrazioni municipali. In questi comuni la divisione della municipalità si farà in maniera, che la popolazione del circondario di ciascuno non sorpassi 50 mila individui, e non sia minore di 30 mila. La municipalità di ciascun circondario è composta di 7 membri.

184. Nei comuni divisi in molte municipalità, vi sarà un dicasterio generale per gli oggetti che il corpo legislativo avrà giudicati indivisibili. Questo dicasterio è composto di tre membri nominati dall' amministrazione del dipartimento, e confermati dal potere esecutivo.

185. I membri di qualunque amministrazione municipale sono nominati per un anno.

186. Gli amministratori del dipartimento, e i membri delle amministrazioni municipali possono essere rieletti una volta senza intervallo.

187. Ogni cittadino che sarà stato due volte di seguito eletto amministratore del dipartimento, o membro di una amministrazione municipale, e che ne ha eseguite le funzioni in virtù delle

due elezioni, non può essere eletto di nuovo se non dopo l'intervallo di due anni.

188. Nel caso, in cui un' amministrazione dipartimentale o municipale perdesse uno o più membri a cagione di morte, dimissione, o altrimente, si sostituiscono quelli, che dopo di essi nelle ultime assemblee primarie o elettorali hanno ottenuto la maggioranza de' voti; e nel caso che mancasse negli scrutinj il numero necessario di restanti amministratori, debbono aggiugnersi altri amministratori temporanei. In ambedue i casi i sostituti non dureranno in ufficio che sino alle successive elezioni.

189. Le amministrazioni dipartimentali e municipali non possono modificare gli atti del corpo legislativo nè quelli del direttorio esecutivo, nè sospenderne l' eseguimento. Non possono neppure ingerirsi negli oggetti dipendenti dall' ordine giudiziario.

190. Gli amministratori sono essenzialmente incaricati della ripartizione delle contribuzioni dirette, e della sopraintendenza a'denari provenienti dalle

entrate pubbliche nel loro territorio. Il corpo legislativo determina le regole delle loro funzioni, tanto su questi oggetti, quanto su le altre parti dell' amministrazione interna.

191. Il direttorio esecutivo nomina presso ciascuna amministrazione dipartimentale e municipale un commissario, e lo revoca quando ciò crede conveniente. Questo commissario invigila e sollecita la esecuzione delle leggi

192. Il commissario presso ciascuna amministrazione locale deve esser preso tra i cittadini domiciliati già da un anno nel dipartimento dov'è stabilita tale amministrazione, e deve avere l' età di 25 anni almeno.

193. Le amministrazioni municipali sono subordinate alle amministrazioni de' dipartimenti, e queste a' ministri. Per conseguenza i ministri possono annullare, ciascuno nella sua parte, gli atti delle amministrazioni del dipartimento, e queste gli atti delle amministrazioni municipali allorchè tali atti sono contrarj alle leggi, o agli ordini delle autorità superiori.

194. I ministri possono altresì so-

spendere gli amministratori de' dipartimenti, che hanno contravvenuto alle leggi, o agli ordini delle autorità superiori; e le amministrazioni del dipartimento hanno lo stesso diritto riguardo ai membri delle amministrazioni municipali.

195. Nessuna sospensione o annullazione diviene definitiva senza la formale conferma del direttorio esecutivo.

196. Il direttorio può altresì annullare immediatamente gli atti delle amministrazioni dipartimentali o municipali. Può sospendere o destituire immediatamente, allorchè lo crede necessario, gli amministratori sì de' dipartimenti che de' distretti, e mandarli innanzi a' tribunali del dipartimento, quando i casi lo esigeranno.

197. In caso di qualunque risoluzione, che porti cassazione di atti, sospensione o destituzione di amministratori, se ne devono addurre i motivi.

198. Allorchè i cinque membri di un'amministrazione dipartimentale sono destituiti, il direttorio esecutivo provvede al loro rimpiazzamento sino ella successiva elezione; ma non può sce-

gliere i loro sostituti provisionali se non tra i passati amministratori dello stesso dipartimento.

199. Le amministrazioni si del dipartimento che del distretto, non possono corrispondere tra loro che sopra gli affari loro appoggiati dalla legge, e non su gl' interessi generali della repubblica.

200. Ogni amministrazione deve ogni anno dare il conto delle sue operazioni. I conti resi dalle amministrazioni dipartimentali, saranno stampati.

201 Tutti gli atti de' corpi amministrativi saranno resi pubblici mediante il deposito del registro in cui sono descritti, e che resterà aperto a a tutti gl' individui dipendenti da ciascuna amministrazione. Il detto registro si compie ogni 6 mesi, e se ne fa il deposito due giorni dopo che è stato compito; ma il corpo legislativo può prorogare, secondo le circostanze, la dilazione fissata per tale deposito.

TITOLO VIII.

Potere giudiziario.

Disposizioni generali.

202. Le funzioni giudiziarie non possono esercitarsi nè dal corpo legislativo, nè dal potere esecutivo.

203. I giudici non possono ingerirsi nell' esercizio del potere legislativo, nè fare alcun regolamento; non possono impedire o sospendere la esecuzione di alcuna legge, nè citare innanzi a se i pubblici amministratori per oggetti relativi all'esercizio delle loro funzioni.

204. Nessuno può essere deviato sotto qualunque titolo da' giudici assegnatigli dalla legge.

205. La giustizia è amministrata gratuitamente.

206. I giudici non possono essere sospesi se non per accusa ammessa, nè destituiti se non per prevaricazione legalmente giudicata, od altro titolo per cui, giusta il disposto dagli articoli

14, e 15, debbano essere privati o sospesi dei diritti di cittadino.

207. L' ascendente e il discendente, i fratelli, lo zio e il nipote, e gli affini in questi rispettivi gradi non possono essere simultaneamente membri dello stesso tribunale.

208. Le sedute de' tribunali sono pubbliche; i giudici deliberano in segreto: le sentenze sono pronunziate ad alta voce, e si enunziano i motivi del giudicato desunti tanto dal fatto, che da' termini della legge applicata.

209. Nessun cittadino, se non ha 25 anni compiuti, può essere eletto giudice di un tribunale di dipartimento, nè giudice di pace, nè assessore del giudice di pace, nè giudice di un tribunale di commercio, nè membro del tribunale di cassazione, nè giurato, nè commissario del direttorio esecutivo presso i tribunali.

Della giustizia civile.

210. Non può essere impedito il diritto di far giudicare le differenze da arbitri scelti dalle parti.

211. La decisione degli arbitri è inappellabile, e senza ricorso per cassazione, purchè le parti non ne abbiano fatta espressa riserva.

212. Vi è in ciascun circondario determinato dalla legge un giudice di pace con i suoi assessori. Sono tutti eletti per due anni, e possono essere immediatamente e indefinitamente rieletti.

Vi sono anche de' tribunali di famiglia per gli oggetti determinati dalla legge, a' quali presiedono i giudici di pace.

213. La legge determina gli oggetti spettanti inappellabilmente ai giudici di pace ed ai loro assessori, e ne attribuisce loro degli altri appellabili.

214. Vi sono de' tribunali particolari pel commercio: la legge determina i luoghi, dove è utile lo stabilirli, la qualità delle cause di loro competenza, ed il valore, sino al quale giudicano inappellabilmente.

215. Le cau e, il cui giudizio non appartiene nè ai giudici di pace, nè ai tribunali di commercio, sia inappellabilmente, sia appellabilmente, sono

portate immediatamente innanzi ai giudici di pace, per essere conciliate. Se il giudice di pace non può conciliarle, le rimette innanzi al tribunale civile.

216. Vi è un tribunale civile per dipartimento. La legge determina il luogo della residenza, sia dell'interno tribunale, sia di qualche sezione di esso, ed il numero de' giudici che lo compongono. Vi sono inoltre presso ciascun tribunale un commissario ed un sostituto nominati dal direttorio esecutivo, il quale può anche dimetterli, ed un cancelliere. Ogni cinque anni si procede alla elezione di tutti i membri del tribunale. I giudici possono sempre essere rieletti.

217. In occasione della elezione de' giudici si nominano anche de' supplementarj nel numero determinato dalla legge, altri de' quali abitanti nel comune dove trovasi il tribunale.

218. Il tribunale civile giudica inappellabilmente su le appellazioni dalle sentenze dei giudici di pace, degli arbitri, e de' tribunali di commercio; come pure nei casi determinati dalla legge.

219. L'appellazione dai giudicati del tribunale civile si porta al tribunale civile di uno de' tre dipartimenti più vicini, com'è determinato dalla legge.

220. Il tribunale civile non può giudicare in meno di tre giudici: dove il numero lo comporta, si divide in sezioni; e in caso di appello, la sezione deve sempre essere formata coll'aggiunta di due giudici di più di quelli, che hanno giudicato in prima istanza.

221. Il presidente del tribunale civile è preso per turno, ogni sei mesi, da' giudici dello stesso tribunale secondo l'ordine della loro nomina. Nelle sezioni il più anziano di nomina fa le parti di presidente.

Della giustizia correttiva e criminale.

222. Nessuno può essere arrestato, se non previo decreto delle autorità a ciò abilitate dalla legge, o quando sia colto nell'atto del delitto: l'arrestato deve immediatamente essere condotto avanti all'uffiziale di polizia.

223. L'ordine dell'arresto deve

esprimere formalmente il motivo che lo determina, la legge, a cui viene appoggiato, e deve notificarsi all' arrestato nell' atto della detenzione colla contemporanea consegna al medesimo di una copia di esso ordine.

224. Qualunque persona arrestata e condotta innanzi all' uffiziale di polizia, è immediatamente esaminata, o al più tardi entro 24 ore.

225. Se risulta dall' esame non esservi motivo d' incolpazione contro di lei, è subito rimessa in libertà; e se vi è motivo di mandarla alla casa d' arresto, vi è condotta nel più breve spazio di tempo, il quale non oltrepasserà mai i tre giorni.

226. Nessuna persona arrestata può essere ritenuta, se dà idonea sicurtà, in tutti quei casi, in cui la legge permette di restar libero sotto sicurtà.

227. Nessuna persona, nel caso in cui la sua detenzione sia autorizzata dalla legge, può essere condotta, o detenuta, se non ne' luoghi legalmente, e pubblicamente destinati per casa di arresto, di giustizia, o di detenzione.

228. Nessun custode o carceriere può ricevere o ritenere alcuna persona, se non in virtù d' un mandato d' arresto, giusta le forme prescritte dagli art. 222 e 223, d' un ordine d' imprigionamento, d' un decreto d' accusa, o di condanna a prigionia, o a detenzione correzionale, e senza che ne abbia fatta annotazione nel suo registro.

229. Il custode, o carceriere deve presentare la persona del detenuto all' ufficiale civile della casa di detenzione tutte le volte che n' è richiesto, senza che nessun ordine possa dispensarnelo.

230. La presentazione della persona detenuta non può denegarsi ai suoi parenti ed amici, che esibiranno un ordine dell' officiale civile, il quale è sempre tenuto d' accordarlo, quando il custode o carceriere non produca un ordine del giudice di tenere la persona arrestata in segreto.

231. Chiunque non autorizzato dalla legge dà, sottoscrive, eseguisce, o fa eseguire l' ordine di arrestare un individuo; e chiunque nel caso di le-

gittimo arresto conduce o ritiene l'arrestato in un luogo non pubblicamente e legatmente a ciò destinato, è reo di detenzione arbitraria.

232. Ogni rigore impiegato nell'arresto, nella detenzione o esecuzione oltre a quello prescritto dalla legge, è un delitto.

233. Vi sono in ciascun dipartimento, pel giudizio dei delitti che non portano pena afflittiva nè infamante, de' tribunali correzionali, il numero de' quali si determina dalla legge. Questi tribunali non possono condannare alla detenzione per più di due anni. Il giudizio su i delitti, la cui pena non eccede la multa di sei lire di Milano, o la detenzione di tre giorni, è delegato al giudice di pace, che pronunzia inappellabilmente.

234. Ciascun tribunale correzionale è composto da un presidente, da due giudici di pace, o ossessori del giudice di pace nel comune dov'è stabilito, da un commissario del direttorio esecutivo, nominato dallo stesso direttorio, che può anche dimetterlo, e da un cancelliere.

235. Il presidente di ciascun tribunale correzionale vien preso ogni anno, e per turno, dai membri delle sezioni del tribunale civile del dipartimento, eccettuatone il presidente.

236. Vi è appello dalla sentenza del tribunale correzionale al tribunale criminale del dipartimento.

237. Riguardo ai delitti che portono pena afflittiva od infamante, nessuno può essere giudicato, se non sopra un' accusa ammessa dai giurati, o decretata dal corpo legislativo, nel caso che gli appartenga di decretare d' accusa.

238. Un primo corpo di giurati dichiara, se l'accusa deve essere ammessa, o rigettata: un secondo corpo di giurati riconosce il fatto: poi la pena fissata dalle leggi viene applicata dai tribunali criminali.

239. I corpi de' giurati danno il voto per iscrutinio segreto.

240. Vi sono in ciascun dipartimento tanti corpi di giurati d' accusa, quanti tribunali correzionali. I presidenti de' tribunali correzionali ne sono i direttori, ciascuno nel suo circondario.

241. Le funzioni di commissario del potere esecutivo, e di cancelliere presso il direttore del corpo de' giurati di accusa, sono eseguite dal commissario, e dal cancelliere del tribunale correzionale.

242. Ogni direttore del corpo de' giurati di accusa veglia immediatamente sopra tutti gli uffiziali di polizia del suo circondario.

243. Il direttore del corpo de' giurati procede immediatamente come uffiziale di polizia, sulle denunzie che gli fa l' accusator pubblico, sia ex officio, sia per ordine del direttorio esecutivo: 1. su gli attentati contro la libertà o sicurezza individua de' cittadini; 2. sopra quelli commessi contro il diritto delle genti; 3. sulla opposizione all' eseguimento sia de' giudizj, sia di tutti gli atti esecutorj emanati dalle autorità costituite; 4. contro le turbolenze cagionate, e contro le vie di fatto praticate per impedire la percezione delle contribuzioni, e la libera circolazione sia delle sussistenze, sia degli altri oggetti di commercio.

244. Vi è un tribunale criminale per ogni dipartimento.

245. Il tribunale criminale è composto da un presidente, da un accusatore pubblico, da due giudici presi nel tribunale civile, da un commissario del potere esecutivo presso il medesimo tribunale, o dal suo sostituto, e da un cancelliere. In caso poi di discrepanza fra i giudici del tribunal criminale, si aumenta il tribunale di altri due giudici da prendersi dal tribunal dipartimentale civile; si aumenta pure in questo modo pel caso d' appellazione dal tribunale correzionale.

246. Il presidente del tribunale civile non può esercitare le funzioni di giudice al tribunale criminale.

247. Gli altri giudici vi esercitano le loro funzioni, ciascuno la sua volta, pel corso di un anno, secondo l' ordine della loro nomina.

248. L' accusatore pubblico è incaricato 1. di promuovere la procedura in conseguenza degli atti di accusa ammessi dal primo corpo de' giurati; 2. di trasmettere agli uffiziali di polizia le denunzie, che sono a lui trasmesse direttamente; 3. di vegliare su gli ufficiali di polizia del dipartimento, e di

agire contro di essi secondo la legge in caso di negligenza o di fatti più gravi.

249. Il commissario del potere esecutivo è incaricato 1. di fare istanza nel corso della processura per la regolarità delle forme, e prima del giudizio per l' applicazione della legge: 2. di sollecitare la esecuzione delle sentenze del tribunale.

250. I giudici non possono proporre ai giurati alcuna questione complessa.

251. Il corpo de' giurati di giudizio è di dodici almeno: l' accusato ha la facoltà di ricusarne, senza allegare i motivi, un'numero che la legge determina.

252. Il processo davanti al corpo de' giurati di giudizio è pubblico, e non si può rifiutare agli accusati il soccorso di un difensore, che hanno essi la facoltà di scegliere, o che è loro destinato ex officio.

253. Una persona assoluta da un corpo di giurati di giudizio, non può più essere molestata nè accusata per lo stesso fatto.

Del tribunale di cassazione.

254. Vi è per tutta la repubblica un tribunale di cassazione. Esso pronunzia: 1. sulle domande di cassazione contro i giudizj inappellabili proferiti da' tribunali; 2. sulle domande di rimandare un giudizio da un tribunale all' altro, a motivo di sospetto legittimo, o di sicurezza pubblica; 3. sulle questioni di competenza negli affari criminali, e sugli atti di accusa contro un tribunale intero.

255. Il tribunale di cassazione non può in alcun caso giudicare del merito delle cause; ma esso annulla i giudicati quando ne' processi sono state violate le forme, o quando essi giudicati contengono espressa contravvenzione alla legge, e rimette il merito della causa al tribunale che deve prenderne cognizione.

256. Allorchè dopo una cassazione il secondo giudizio sopra il merito è attaccato co' medesimi mezzi del primo, la quistione non può più essere agitata nel tribunale di cassazione, sen-

za essere stata sottomessa al corpo legislativo, che fa una legge, a cui il tribunale di cassazione è obbligato di conformarsi.

257. Ogni anno il tribunale di cassazione è obbligato d' inviare a ciascuna delle sezioni del corpo legislativo una deputazione, che le presenta lo stato de' giudizj pronunziati, colla indicazione in margine, e il testo della legge che ha determinato il giudizio.

258. Undici sono i giudici del tribunale di cassazione.

259. Questo tribunale è rinnovato nel corso di cinque anni; cioè se ne cangiano due individui in ciascuno de' primi quattro anni, e tre nell' ultimo. Le assemblee elettorali de' dipartimenti nominano successivamente i giudici che debbono rimpiazzar quelli che sortono dal tribunale di cassazione. I giudici di questo tribunale possono sempre essere rieletti.

260. Ciascun giudice del tribunale di cassazione ha un supplementario eletto dalla stessa assemblea elettorale.

261. Vi sono presso i tribunali di cassazione un commissario, e de' sosti-

tuti, nominati ed amovibili dal direttorio esecutivo.

262. Il direttorio esecutivo denunzia al tribunale di cassazione, per mezzo del suo commissario, e senza pregiudizio del diritto delle parti interessate, gli atti coi quali i giudici hanno oltrepassato i loro poteri.

263. Il tribunale annulla questi atti: e se da essi risultano argomenti di prevaricazione, il fatto è denunziato al corpo legislativo, il quale fa il decreto di accusa, dopo di avere ascoltati o citati gl' imputati.

264. Il corpo legislativo non può annullare i giudizj del tribunale di cassazione; può per altro ordinare la procedura contra la persona dei giudici che avessero prevaricato.

Alta corte di giustizia.

265. Vi è un' alta corte di giustizia per giudicare le accuse ammesse dal corpo legislativo, sia contro i suoi proprj membri, sia contro quelli del direttorio esecutivo.

266. L' alta corte di giustizia è com-

posta da cinque giudici, e da due accusatori nazionali da eleggersi col metodo prescritto negli articoli 269 e 270, e dagli alti giurati nominati dalle assemblee elettorali dei dipartimenti.

267. L'alta corte di giustizia non si forma che in virtù di un proclama del corpo legislativo, compilato e pubblicato dal gran consiglio.

268. Essa si forma, e tiene le sue sessioni nel luogo destinato mediante la promulgazione del gran consiglio. Questo luogo non può essere più vicino di miglia sedici al luogo, ove risiede il corpo legislativo.

269. Allorchè il corpo legislativo ha proclamato la formazione dell'alta corte di giustizia, il tribunale di cassazione tira a sorte in una sessione pubblica sei de' suoi membri: egli nomina in seguito nella stessa sessione per via di scrutinio segreto tre fra gli estratti a sorte. Ciascuno poi dei tribunali dipartimentali civili nomina un individuo del rispettivo tribunale per via di scrutinio segreto, e dei nominati si estraggono due a sorte per compire il numero di cinque giudici formanti l'alta corte di giustizia.

270. Il tribunale di cassazione nomina per iscrutinio a maggioranza assoluta due accusatori pubblici per eseguire presso l' alta corte di giustizia le funzioni di accusatori nazionali: uno ne sceglie fra i suoi membri; l' altro fra gl' individui de' tribunali dipartimentali.

271. Gli atti di accusa sono estesi e compilati dal gran consiglio.

272. Ciascheduna assemblea elettorale nomina otto giurati per l' alta corte di giustizia.

273. Il direttorio esecutivo fa stampare, e pubblicare un mese dopo l' epoca delle elezioni la lista de' giurati nominati all' alta corte di giustizia.

TITOLO IX.

DELLA FORZA ARMATA.

274. La forza armata è istituita per difendere lo stato contro i nemici esterni, e per assicurare nell' interno il mantenimento dell' ordine, e la esecuzione delle leggi.

275. La forza armata è essenzialzialmente obbediente: nessun corpo armato può deliberare.

276. Essa si distingue in guardia nazionale sedentaria, ed in truppa assoldata.

Della guardia nazionale sedentaria.

277. La guardia nazionale sedentaria è composta di tutt' i cittadini e figli di cittadini in istato di portar le armi.

278 La sua organizzazione e disciplina è uguale per tutta la repubblica: essa è determinata dalla legge.

279. Nessun cisalpino può esercitare i diritti di cittadino, s' egli non è inscritto al ruolo della guardia nazionale sedentaria.

280. Le distinzioni di grado, e la subordinazione non vi sussistono che relativamente al servizio, e in tempo della sua durata.

281. Gli uffiziali della guardia nazionale sedentaria sono eletti temporaneamente da' cittadini che la compongono, e non possono essere rieletti al medesimo grado, che dopo un intervallo prescritto dalla legge.

282. Il comando della guardia nazionale di un dipartimento intero non può essere affidato abitualmente ad un solo cittadino.

283. Il comando della guardia nazionale in una città di centomila abitanti e al di sopra, non può essere abitualmente affidato ad un sol cittadino.

284. Se si giudica necessario di radunare tutta la guardia nazionale di un dipartimento o di una città, come sopra, il direttorio esecutivo può nominare un comandante temporario.

Della truppa assoldato.

285. La repubblica mantiene, anche in tempo di pace, una truppa assoldata.

286. L' armata si forma per arruolamento volontario; e in caso di bisogno, nel modo che la legge determina.

287. I comandanti in capo non sono nominati che in caso di guerra: essi ricevono dal direttorio esecutivo delle commissioni revocabili ad arbitrio. La durata di queste commissioni si limita ad una campagna, ma possono essere prorogate.

288. Tutte le piazze forti della repubblica non possono essere sotto lo stesso comandante.

289. L'armata è sottomessa a leggi

particolari per la disciplina, per la forma de' giudizj, e per la natura delle pene.

290. Nessuna parte della guardia nazionale, nè della truppa assoldata può agire pel servizio interiore della repubblica, che sulla requisizione in iscritto dalle autorità civili nelle forme prescritte dalla legge.

291. La forza armata non può essere requisita dalle autorità civili, se non nella estensione del loro territorio: essa non può essere autorizzata a trasportarsi da un distretto all'altro se non sulla dimanda dell'amministrazione del dipartimento, nè può farsi passare da un dipartimento all' altro senza ordine del direttorio esecutivo.

292. Niente di meno il corpo legislativo determina i mezzi di assicurare colla forza armata la esecuzione delle leggi, e le procedure contro gli accusati su tutto il territorio cisalpino.

293. In caso di pericoli imminenti, l' amministrazione municipale di un distretto può ricercare la guardia nazionale de' distretti vicini: in questo caso l'amministrazione che ha fatto la re-

quisizione, e i capi delle guardie nazionali che sono stati ricercati, sono egualmente obbligati a renderne conto sul momento all'amministrazione dipartimentale.

TITOLO X.

Istruzione pubblica.

294. Vi sono nella repubblica scuole primitive, dove gli allievi imparano a leggere e a scrivere, e gli elementi del conteggio; e dove saranno istruiti su li loro doveri per mezzo di un catechismo civico.

295. La repubblica provvede alle spese d'alloggio degl'istitutori messi alla direzione di queste scuole.

296. Vi sono in diverse parti della repubblica scuole superiori alle scuole primitive, il numero delle quali sarà tale, che ve n'abbia almeno una per due dipartimenti.

297. Vi è per tutta la repubblica un istituto nazionale, incaricato di raccogliere le scoperte, di perfezionare le arti e le scienze.

298. I diversi stabilimenti d'istruzione pubblica non hanno fra loro

alcun rapporto di subordinazione, nè di corrispondenza amministrativa.

299. I Cittadini hanno il diritto di formare stabilimenti particolari di educazione e d'istruzione, come anche società libere per concorrere al progresso delle scienze, delle lettere, e delle arti.

300. Saranno stabilite delle feste nazionali per mantenere la fraternità tra i cittadini, e renderli ben affetti alla patria, alla costituzione, ed alle leggi; nelle quali feste la guardia nazionale, almeno in parte, sarà obbligata d'intervenire armata per farvi delle evoluzioni

TITOLO XI.

FINANZE.

Contribuzioni.

301. Le contribuzioni pubbliche sono deliberate e fissate ciascun anno dal corpo legislativo.

302. A lui solo appartiene di stabilirne: esse non possono sussistere al di là di un anno, se non sono espressamente rinnovate.

303. Il corpo legislativo può creare quel genere di contribuzioni, ch' egli crederà necessario; ma deve determi-

nare annualmente l' imposizione prediale.

304. Le contribuzioni di qualunque natura sono ripartite fra tutt' i contribuenti in ragione delle loro facoltà.

305. Il direttorio esecutivo dirige, e veglia sulla percezione e sull' incassamento delle contribuzioni, e dà a questo effetto tutti gli ordini necessarj.

306. I conti dettagliati della spesa de' ministri, firmati e certificati da essi, sono pubblicati al principio di ciascun anno.

307. Lo stesso sarà della ricevuta delle diverse contribuzioni, e di tutte le rendite pubbliche.

308. Le liste di queste spese ed entrate, sono distinte secondo la loro natura: esse esprimono le somme ricevute e spese d' anno in anno in ciascuna parte di amministrazione generale.

309. Saranno egualmente pubblicati i conti delle spese particolari a' dipartimenti, e relative a' tribunali, alle amministrazioni a' progressi delle scienze, a tutt' i lavori e stabilimenti pubblici.

310. Le amministrazioni del dipar-

timento, e le municipalità non possono fare alcuna ripartizione al di là delle somme fissate dal corpo legislativo; nè decretare o permettere, senza esservi autorizzate da esso, alcun imprestito locale a carico de'cittadini del dipartimento, del distretto e della comunità.

311. Al solo corpo legislativo appartiene il diritto di regolare la fabbricazione di ogni specie di monete, di fissarne il titolo, il valore ed il peso, e di determinarne il tipo.

312. Il direttorio invigila sulla fabbricazione delle monete, e nomina gli uffiziali incaricati di esercitare immediatamente questa ispezione.

Tesoreria nazionale, e contabilità.

313. La tesoreria nazionale, e la contabilità saranno sotto la ispezione del direttorio.

314. Vi è un commissario della tesoreria nazionale, ed un aggiunto eletti dal direttorio esecutivo, che può destituirli. Il corpo legislativo ha pure l' autorità di destituirli senza altra formalità, ogni volta che lo giudicasse necessario.

315. La durata delle loro funzioni è di quattro anni: uno di essi è rinnovato ogni due anni, e può essere rieletto senza intervallo, e indefinitamente.

316. Il commissario della tesoreria, e l' aggiunto sono incaricati di vegliare sulla riscossione di tutt' i denari nazionali; di ordinare il giro de' fondi, e il pagamento di tutte le spese pubbliche fatte coll' assenso del corpo legislativo; di tenere un conto aperto di entrata ed uscita col ricevitore delle contribuzioni dirette di ciascun dipartimento, colle diverse agenzie nazionali, e coi pagatori stabiliti ne' dipartimenti; di mantenere co' detti ricevitori e pagatori, e colle agenzie ed amministrazioni la corrispondenza necessaria per assicurare l'incassamento esatto e regolare delle pubbliche rendite.

317. Essi non possono far eseguire alcun pagamento, sotto la pena di prevaricazione, se non in virtù 1.° di un decreto del corpo legislativo, e sino alla concorrenza delle somme decretate da lui sopra ciascun oggetto; 2.° d' un ordine del direttorio; 3.° della firma del ministro che ordina la spesa.

318. Essi non possono, parimenti sotto pena di prevaricazione, far seguire alcun pagamento, se il mandato sottoscritto dal ministro cui spetta questo genere di spesa, non esprime la data tanto dell' ordine del direttorio esecutivo, quanto del decreto del corpo legislativo che autorizza il pagamento.

319. I ricevitori delle contribuzioni dirette in ciascun dipartimento, le diverse agenzie nazionali, e i pagatori ne' dipartimenti devono rimettere alla tesoreria nazionale i loro conti rispettivi. Il commissario e l' aggiunto li verificano e gli ammettono.

320. Il gran consiglio forma una lista di nove individui, che non sieno membri del corpo legislativo; la presenta al consiglio de' seniori; e questo elegge da detta lista tre censori per la contabilità. Essi non possono essere nè destituiti, nè sospesi che dal corpo legislativo, ed adempiranno le incombenze seguenti:

321. Il conto generale dell' entrate e delle spese della repubblica, munito dei conti particolari, e dei docu-

menti giustificativi, sarà presentato dal commissario della tesoreria a' censori della contabilità, che lo verificano. e se regge, lo approvano.

322. I censori della contabilità devono informare il corpo legislativo degli abusi, della mala versazione, e di tutt' i casi di responsabilità, che scoprono nel corso delle loro operazioni; così pure proporre le misure convenevoli agl' interessi della repubblica.

323. Il bilancio de' conti ammessi da' censori della contabilità, sarà stampato e pubblicato. Appartiene al corpo legislativo il fissare la durata de' censori nella loro incombenza.

TITOLO XII.

Relazioni estere.

324. Il direttorio esecutivo nomina, e dà le istruzioni agli agenti diplomatici incaricati o di risiedere stabilmente presso le potenze estere, o d' intavolare particolari negoziazioni.

325. La guerra non può essere decisa se non con un decreto del corpo legislativo, sulla proposizione formale e necessaria del direttorio esecutivo.

326. I due consigli concorrono nelle forme ordinarie al decreto, col quale vien decisa la guerra.

327. Nessuna truppa straniera, quando non sia di repubblica amica ed alleata della repubblica cisalpina, può essere introdotta nel territorio cisalpino senza il consenso anteriore del corpo legislativo.

In caso di ostilità imminenti o incominciate, di minacce o preparamenti di guerra contro la repubblica Cisalpina, il direttorio esecutivo è tenuto d'impiegare per la difesa dello stato i mezzi posti a sua disposizione, con obbligo di prevenirne immediatamente il corpo legislativo.

328. Può anche indicare in questo caso gli accrescimenti delle forze, e le nuove disposizioni legislative, che le circostanze potessero esigere.

329. Il solo direttorio può mantenere delle relazioni politiche al di fuori, condurre le negoziazioni, distribuir le forze come giudica conveniente, e regolarne la direzione in caso di guerra.

330. È autorizzato a fare stipulazioni preliminari, cioè armistizj, neutraliz-

zazioni, e trattati preliminari di pace; può anche stabilire delle convocazioni segrete.

331. Il direttorio esecutivo conchiude' sottoscrive, o fa sottoscrivere colle potenze estere tutti i trattati di pace, d' alleanza, di tregua, di neutralità, di commercio, ed altre convenzioni, che stima necessarie al bene della repubblica.

332. Nel caso che un trattato contenga articoli segreti, le disposizioni de' detti articoli non possono essere distruttivi degli articoli palesi, nè contenere alienazione di alcuna parte del territorio della repubblica.

333. I trattati non sono validi, se non dopo essere stati esaminati e ratificati dal corpo legislativo. Per altro le condizioni segrete possono essere provvisionalmente eseguite dal momento stesso, in cui sono state stabilite dal direttorio.

334. Ambidue i consigli non deliberano sulla guerra o sulla pace, se non in comitato generale.

335. I forestieri, stabiliti o no nella repubblica Cisalpina, succedono nell' e-

redità de' loro parenti forestieri o cisalpini: essi possono contrarre, acquistare e ricevere beni situati nel territorio della repubblica, e disporne come i cittadini cisalpini con tutti i mezzi autorizzati dalla legge. Questa disposizione non avrà luogo, se non rispetto alle nazioni, che ammettono parità di trattamento.

TITOLO XIII.

Revisione della costituzione.

336. Se la esperienza facesse conoscere gl'inconvenienti di qualche articolo della costituzione, il consiglio de' seniori ne proporrà la revisione.

337. La proposizione del consiglio de' seniori è in questo caso sottomessa alla ratifica del gran consiglio.

338. Allorchè nello spazio di 9 anni, la proposizione del consiglio de' seniori, ratificata dal gran consiglio, sarà stata fatta in tre epoche, lontane almeno tre anni l'una dall'altra, si convocherà un' assemblea di revisione.

339. Per la prima volta però, se passati i primi tre anni della repubblica Cisalpina, il consiglio degli anziani

dimanderà la revisione della costituzione; e se tale domanda verrà sanzionata dal gran consiglio, dovrà il direttorio, nello spazio al più di 4 mesi, convocare l'assemblea di revisione, perchè questa s'intraprenda dentro altri due mesi al più tardi ne' modi prescritti negli articoli seguenti.

340. Quest'assemblea vien formata da quattro membri per dipartimento, tutti eletti nella stessa maniera che si eleggono i membri del corpo legislativo, e che abbiano tutte quelle prerogative che si esigono pel consiglio de' seniori.

341. Il consiglio de' seniori fissa per la unione dell'assemblea di rivisione un luogo distante almeno 16 miglia da quello, dove risiede il corpo legislativo.

342. L'assemblea di rivisione ha il diritto di cangiar il luogo di sua residenza, osservando la distanza prescritta dall' articolo precedente.

343. L'assemblea di revisione non esercita alcuna funzione legislativa, nè di governo; ma si limita alla revisione de' soli articoli costituzionali statile indicati dal corpo legislativo.

344. Tutti gli articoli della costituzione, nessuno eccettuato, continuano ad essere in vigore, finattantochè i cangiamenti proposti dall'assemblea di revisione non siano stati accettati dal popolo.

345. I membri dell'assemblea di revisione deliberano in comune.

346. I cittadini che sono membri del corpo legislativo nel tempo, in cui un' assemblea di revisione è convocata, non possono essere eletti membri della detta assemblea.

347. L'assemblea di revisione dirige immediatamente alle assemblee primarie il progetto di riforma da essa stabilito; e subito spedito il progetto, l'assemblea è disciolta.

348. In nessun caso la durata dell' assemblea di revisione può oltrepassare i tre mesi.

349. I membri dell'assemblea di revisione non possono essere citati, accusati, nè giudicati in alcun tempo, per quanto hanno detto o scritto nell'esercizio delle loro funzioni; e per tutta la durata di tale esercizio, non possono essere chiamati in giudizio, se non in

virtù d'una decisione degli stessi membri dell'assemblea di revisione.

350. L'assenblea di revisione non assiste ad alcuna cerimonia pubblica: i suoi membri ricevono una indennizzazione eguale a quella de' membri del corpo legislativo.

351. L'assemblea di revisione ha il diritto di esercitare o di fare esercitare la polizia nella comunità, in cui risiede.

TITOLO XIV.

Dichiarazioni generali.

352. Non esiste fra i cittadini alcuna superiorità, fuorchè quella dei funzionarj pubblici, e relativamente all'esercizio delle loro funzioni.

353. La legge non riconosce alcuna obbligazione contraria ai diritti dell'uomo in società. La legge determina gli effetti dei voti religiosi già fatti.

354. A nessuno può essere impedito di dire, scrivere, stampare i suoi pensieri. Gli scritti non possono essere sottomessi ad alcuna censura prima della loro pubblicazione. Nessuno può essere responsabile di quanto ha scritto o pubblicato, se non nei casi preveduti dalla legge.

355. A niuno può essere impedito l'esercitare, conformandosi alle leggi, il culto che ha scelto. Il potere esecutivo veglia all'esecuzione delle medesime, e impedisce l'esercizio delle loro funzioni a que' ministri di qualunque culto, che hanno demeritata la confidenza del governo. Niuno può essere forzato a contribuire alle spese di qualunque culto.

356. Non vi è privilegio, nè maestranza, nè diritto di corporazione, nè limitazione alla libertà di stampare e del commercio, nè all'esercizio dell' industria e delle arti d'ogni specie. Qualunque legge proibitiva in questo genere, quando le circostanze la rendono necessaria, è essenzialmente provisoria, e non ha effetto che per un anno al più, purchè non sia formalmente rinnovata.

357. La legge invigila particolarmente sulle professioni che interessano i costumi pubblici, la sicurezza, e la salute de' cittadini. Non si può far dipendere l'ammissione all'esercizio di queste professioni da alcuna prestazione pecuniaria.

358. La legge deve provvedere alla

ricompensa degl' inventori, e al mantenimento della proprietà esclusiva delle loro scoperte, o produzioni.

359. La costituzione garantisce la inviolabilità di tutte le proprietà, e la giusta indennizzazione di quelle, delle quali la necessità pubblica legalmente comprovata esigesse il sacrificio.

360. La casa di ciascun cittadino è un asilo inviolabile: durante la notte nessuno ha il diritto di entrarvi, se non nei casi d'ingendio, d'innondazione, o di reclamo proveniente dall'interno della casa, o per oggetti necessarj alla processura criminale per que' titoli che determina la legge. Di giorno vi si possono eseguire gli ordini delle autorità costituite. Nessuna visita domiciliare può aver luogo, se non in virtù di una legge, e solamente per la persona, e per l'oggetto espressamente denotato nell'atto che ordina la visita.

361. Non si possono formare corporazioni, nè associazioni contrarie all' ordine pubblico.

362. Nessuna assemblea di cittadini può qualificarsi per società popolare.

363. Nessuna società particolare, che si occupi di quistioni politiche, può

corrispondere con altre, nè aggregarsi ad esse, nè tenere sessioni pubbliche composte di associati ed assistenti distinti gli uni dagli altri, nè imporre condizioni d' ammissione e d' eligibilità, nè arrogarsi diritti d' esclusione, nè far portare a' suoi membri alcun segno esteriore della loro associazione.

364. I cittadini non possono esercitare i loro diritti politici, se non nelle assemblee primarie o comunali.

365. Tutti i cittadini hanno la libertà di dirigere alle autorità pubbliche delle petizioni; ma esse devono essere individuali: nessuna associazione può presentar petizioni collettive, eccettuate le autorità costituite, e solamente per oggetti proprj delle loro incombenze. I petizionarj non devono mai dimenticare il rispetto dovuto alle autorità costituite. Nessun individuo, nè alcuna particolare associazione può fare a nome del popolo petizioni o rappresentanze; molto meno arrogarsi la qualificazione di popolo sovrano. La contravvenzione a questo articolo è un attentato alla sicurezza pubblica.

366. Ogni attruppamento armato è un attentato alla costituzione, e deve

essere immediatamente dissipato colla forza.

367. Ogni attruppamento non armato deve egualmente essere dissipato, prima per via di comando verbale, quindi, se è necessario, colla forza armata.

368. Più autorità costituite non possono mai unirsi per deliberare insieme: nessun atto emanato da una tale unione può essere eseguito.

369. Nessuno può portar insegne distintive, che si riferiscono alla memoria di funzioni anteriormente esercitate, o di servigj prestati.

370. I membri del corpo legislativo e tutti i funzionarj pubblici portano nell' esercizio delle loro funzioni i segnali distintivi dell' autorità, di cui sono rivestiti: la legge ne determina la forma.

371. Nessun cittadino può rinunziare, nè in tutto nè in parte, all' indennizzazione o al salario, che gli è attribuito dalla legge a titolo di funzioni pubbliche.

372. Vi è nella repubblica uniformità di pesi e di misure.

373. La costituzione adotta negli atti pubblici l' era francese, che comincia

al 22 settembre 1792; epoca della fondazione di quella repubblica.

374. Nessuno de' poteri istituiti dalla costituzione ha il diritto di alterarla; salve le riforme che potranno esservi fatte per via di revisione, secondo le disposizioni del titolo XIII.

375. I cittadini avranno ognora presente, che dalla saggezza delle elezioni nelle assemblee primarie ed elettorali dipende particolarmente la conservazione e la prosperità della repubblica.

276. La nazione Cisalpina proclama, come garante della fede pubblica, che dopo un' alienazione legalmente consumata di beni nazionali, qualunque ne sia l' origine, l' acquirente leggittimo non può esserne spogliato da qualunque terzo; salvo a questo il diritto di essere indennizzato dal tesoro nazionale, qualora vi sia luogo a tale indennizzazione.

377. Il corpo legislativo deve provvedere per tutte quelle parti della presente costituzione, che non possono essere attivate prontamente e generalmente, onde la repubblica non ne risenta detrimento.

Deve però l' uniformità di tutti i regolamenti nella repubblica essere messa

in corso dentro lo spazio al più tardi di due anni dopo l'istallazione del corpo legislativo.

Venendo in qualunque modo ad ingrandirsi la estensione della repubblica, il corpo legislativo determina il numero de' rappresentanti da accrescersi proporzionalmente ai due consigli, avuto il debito riguardo alla popolazione aggiunta.

378. Il popolo Cisalpino affida il deposito della presente costituzione alla fedeltà del corpo legislativo, del direttorio esecutivo, degli amministratori, e dei giudici; alla vigilanza dei padri di famiglia; alla virtù delle spose e delle madri; all' affetto de' giovani cittadini, ed al coraggio di tutti i Cisalpini.

Milano 20 messidoro anno V. della repubblica Francese U. I.

Sottoscritta dal Comitato di costituzione

FONTANA, LAMBERTENGHI, LONGO, LOSCHI, MASCHERONI, MEIZI, MOSCATI, OLIVA, PARADISI, PORRO

Sottoscritta dal Comitato centrale

LATTOZ, MOSCATI, MANDELLI, PARADISI, RICCI, SOMMARIVA, VISCONTI.

Au nom de la république Française,

BONAPARTE.